

Provincia di ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 27/12/2018 n. 80

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE PER IL 2018

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, il Sindaco, ed i seguenti Consiglieri:

omening and the second of the	Cognome e Nome	Carica	Presenza
N.	RAGNINI DAMIANO	CONSIGLIERE	Si
	GIAMPIERI SILVIA	CONSIGLIERE	-Si
<u>2</u>	, FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	No
3	GALAVOTTI MIRCO	CONSIGLIERE	Si
4	ROSSINI BARBARA	CONSIGLIERE	· Si
5	PELATI GIULIANO	CONSIGLIERE	Si '
**************************************	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	Si
l	BIANCHI SAMUELE	CONSIGLIERE	Si .
8 . 	PIANGERELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
	MARIANANTONI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	No.
10	SOPRANI MIRCO	CONSIGLIERE	Si .
11 13	BELVEDERESI TANIA	CONSIGLIERE	Si .
13	RUSSO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Si
14	PIATANESI LARA	CONSIGLIERE	Si
15	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	Si
15	CATRARO LORENZO	CONSIGLIERE	. Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
La Company of the Com	Presenti N. 15	Assenti N. 2	The state of the s

Assiste il Signor f.to IMPERATO SALVATORE Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor RAGNINI DAMIANO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROSSINI BARBARA, SANTINI ENRICO e CATRARO LORENZO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

esenti, inoi	re i seguenti assessori.	Carica .	Presenza
N.	. Cognome e Nome		Si
1	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	51
	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
2	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si 👗
3	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
-4 5	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
ວ	Presenti N. 5	Assenti N. 0	



Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (*art. 1, comma 2*);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (*conv. in L. n. 126/2008*) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:



Provincia di ANCONA

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:



Provincia di ANCONA

a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati:

c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi
come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per
l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

• consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

 devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 adottata nella seduta del 27/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1º gennaio 2013, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito, già adottato per l'anno 2012;

Visto l'atto di Giunta Comunale n. 173 adottato nella seduta del 30/11/2018, con il quale si propone al Consiglio di confermare per il 2019 le aliquote già adottate dal 2013;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2019/2021 predisposto dalla Giunta Comunale approvato con atto n.181 del 30/11/2018;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



Provincia di ANCONA

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF adottate per il 2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

Udita l'illustrazione dell'assessore al Bilancio Foria Dott. Sergio;

Udito l'intervento del Cons. Santini e del Responsabile Servizi Finanziari dott. Regoli, come integralmente riportato nel verbale della seduta, al quale si riferimento;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 15 componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;



Provincia di ANCONA

- 2. di confermare per l'anno 2019 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF già in vigore per il 2018;
- 3. di dare atto quindi che, per l'anno 2019, le aliquote dell'addizionale comunale sono le seguenti:

Scaglioni di reddito	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,50 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65 %
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,75 %
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,78 %
Oltre € 75.000	0,80 %

(le aliquote di cui sopra si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti)

specificando che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 10.000,00 e che i soggetti che non rientrano in tale ipotesi di esenzione sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet <u>www.finanze.it</u>, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998.

Infine, stante l'urgenza a provvedere,



Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa in forma palese, per alzata di mano dai n. 15 componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IMPERATO SALVATORE

IL PRESIDENTE

f.to RAGNINI DAMIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL. n. 267/2000.

Castelfidardo li

IL SEGRETARIO GENERALE IMPERATO SALVATORE

Castelfidardo li

2 8 NIC 2018



Provincia di Al RETARIO GENERALE



Provincia di ANCONA

4.80 olel 27-12-2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 15435 DEL 11/12/2018

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE PER IL 2018.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio; Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 20/12/2018





Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

4-80 oiel 27 12.2018

PROPOSTA N. 15435 DEL 11/12/2018

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE IN VIGORE PER IL 2018.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla femilarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 21/12/2018

ONSABILE DI SETTORE



Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2018

Castelfidardo, 28/12/2018

SEGRETARIO GENERALE
Dott Salvatore Imperato